

REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2007 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2007****che modifica vari regolamenti con riguardo ai codici di nomenclatura combinata di taluni prodotti della floricoltura, taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98 ⁽⁷⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, ha modificato la nomenclatura combinata di taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(2) Negli anni precedenti, i regolamenti recanti modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽³⁾ hanno anch'essi introdotto cambiamenti nella nomenclatura combinata di taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ma non tutte queste modifiche appaiono nei successivi regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti della floricoltura, degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: il regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁶⁾ e il regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003,

(3) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 316/68, (CE) n. 3223/94, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1466/2003.

(4) Le modifiche previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1549/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 316/68 è modificato come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) al primo trattino, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603»;

b) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— il fogliame, i rami e altre parti di piante, freschi, della voce NC 0604 della tariffa doganale comune.»;

2) nell'allegato I, punto I, il codice «06.03 A» è sostituito da «NC 0603»;

3) nell'allegato II, punto I, il codice «06.04 A II» è sostituito da «NC 0604».

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

⁽²⁾ GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/79 della Commissione (GU L 42 del 17.2.1979, pag. 21).

⁽⁵⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

⁽⁶⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

⁽⁷⁾ GU L 210 del 20.8.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, parte A, il codice «ex 0709 10 00» è sostituito da «ex 0709 90 80».

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

- 1) al punto a), sezione «ex 0812», il codice «ex 0812 90 99» è sostituito da «ex 0812 90 98»;
- 2) al punto b), sezione «ex 2005», il codice «2005 90 10» è sostituito da «2005 99 10».

Articolo 4

Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1466/2003, il codice «0709 10 00» è sostituito da «0709 90 80».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione
